



COMUNE DI VALPELLINE
COMMUNE DE VALPELLINE

REGIONE AUTONOMA VALLE D' AOSTA
RÉGION AUTONOME DE LA VALLÉE D' AOSTE



STATUTO COMUNALE

ADEGUAMENTO DELLO STATUTO COMUNALE ALLE MODIFICAZIONI ALLE L.R. N.4/1995 E N.54/1998 APPORTATE CON LA L.R. N.1/2015 ED ULTERIORE AGGIORNAMENTO ALLA NOTA CELVA DEL 29.06.2015 PROT. N. 1793 E LEGGE REGIONALE N. 18/2019

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 12 DEL 29.03.2016 e MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N 7 DEL 13.03.2020

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- art. 1 - Fonti
- art. 2 - Principi fondamentali
- art. 3 - Finalità
- art. 4 - Programmazione e cooperazione
- art. 5 - Territorio
- art. 6 - Sede
- art. 7 - Stemma, gonfalone, fascia e bandiere
- art. 8 - Lingua francese e franco-provenzale
- art. 9 - Toponomastica

TITOLO II - ORGANI DI GOVERNO

- art. 10 - Organi
- art. 11 - Consiglio comunale
- art. 12 - Competenze
- art. 13 - Adunanze e convocazioni
- art. 14 - Funzionamento
- art. 15 - Consiglieri
- art. 16 - Diritti e doveri
- art. 17 - Commissioni consiliari
- art. 18 - Nomina della giunta
- art. 19 - Giunta Comunale
- art. 20 - Competenze
- art. 21 - Composizione
- art. 22 - Revoca e Surroga degli assessori
- art. 23 - Funzionamento
- art. 24 - Sindaco
- art. 25 - Competenze amministrative
- art. 26 - Competenze di vigilanza
- art. 27 - Ordinanze
- art. 28 - Vicesindaco
- art. 29 - Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione del sindaco e del vicesindaco
- art. 30 - Delegati del sindaco

TITOLO III - UFFICI DEL COMUNE

- art. 31 - Organizzazione degli uffici e dei servizi

- art. 32 - Segretario dell'Ente Locale
- art. 33 - Attribuzione delle funzioni dirigenziali
- art. 34 - Struttura degli uffici
- art. 35 - Personale
- art. 36 - Albo pretorio

Art. 36-bis- Amministrazione digitale

TITOLO IV - SERVIZI

- art. 37 - Forme di gestione

TITOLO V – ORDINAMENTO FINANZIARIO - CONTABILE

- Art. 38 – Principi

TITOLO VI - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

- art. 39 - Cooperazione
- art. 40 – Unité des Communes Valdôtaines

TITOLO VII - PARTECIPAZIONE POPOLARE

- art. 41 - Istituti di partecipazione e di democrazia diretta
- art. 42 - Assemblee consultive
- art. 43 - Interventi nei procedimenti
- art. 44 - Istanze
- art. 45 - Petizioni
- art. 46 - Proposte
- art. 47 - Associazioni
- art. 48 – Partecipazione a commissioni
- art. 49 - Referendum
- art. 50 - Referendum abrogativo
- art. 51 - Referendum propositivo
- art. 52 - Referendum consultivo
- art. 53 - Accesso
- art. 54 - Informazione

TITOLO VIII - FUNZIONE NORMATIVA

- art. 55 – Statuto e sue modifiche
- art. 56 - Regolamenti

TITOLO IX – NORME TRANSITORIE E FINALI

art. 57 - Norme transitorie

art. 58 - Norme finali

ALLEGATO A - BOZZETTO DELLO STEMMA

ALLEGATO B - BOZZETTO DEL GONFALONE

STATUTO

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

art. 1

Fonti

1. Il presente statuto è adottato in conformità alla l.r. 09.02.1995 n. 4 e s.m.i., alla l.r. 07.12.1998 n. 54 e s.m.i ed alla l.r. 06.12.2019 n. 18.

art. 2

Principi fondamentali

1. La comunità di Valpelline, organizzata nel proprio comune che ne rappresenta la forma associativa, costituisce l'ente locale, autonomo e democratico che la rappresenta, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo secondo i principi della costituzione, delle leggi dello stato e di quelle regionali.
2. L'autogoverno della comunità si realizza con gli organi, gli istituti ed i poteri previsti dalla legge e dallo statuto.
3. Il comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa, finanziaria ed amministrativa nonché impositiva nei limiti fissati dalle leggi e nell'ambito dei propri regolamenti e delle norme di coordinamento della finanza pubblica.
4. Nell'esercizio di tale autonomia, delle sue funzioni e dei suoi servizi si uniforma ai principi dell'effettivo esercizio dei diritti dei cittadini, della loro partecipazione alla gestione degli affari pubblici, dell'efficacia, efficienza ed economicità dell'amministrazione e della sussidiarietà dei livelli di governo regionale, nazionale e comunitario rispetto a quello comunale.
5. Il comune è titolare di funzioni amministrative proprie, esercita le funzioni ad esso attribuite dallo stato e dalla regione, concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi statali e regionali, provvede, secondo le sue competenze, alla loro specificazione ed attuazione, nel rispetto dei principi di cui al comma 4.
6. Spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la comunità ed il territorio comunale, considerate per settori organici, adeguati alle condizioni ed alle esigenze locali, inerenti agli interessi ed allo sviluppo della propria comunità, con particolare riferimento ai settori dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzo del territorio e dello sviluppo

economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale.

7. Il comune, per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme sia di decentramento sia di cooperazione con la regione, l'Unité des Communes Valdôtaines Grand Combin e gli altri comuni.
8. Ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale e regionale possono essere trasferite o delegate al comune dalla legge statale o regionale che regola anche i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie.
9. Le funzioni trasferite o delegate dalla regione sono esercitate in conformità ai principi del presente statuto, con osservanza degli obblighi finanziari ed organizzativi nonché delle modalità di esercizio stabilite con legge regionale.
10. Il comune, nell'ambito dei principi summenzionati, può definire le proprie strutture amministrative per lo svolgimento delle funzioni relative ai propri interessi ed al proprio sviluppo.
11. I rapporti tra il comune, gli altri comuni, la comunità montana e la regione sono fondati sul principio della pari dignità istituzionale e su quello della cooperazione.

art. 3

Finalità

1. Il comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità, su base autonomistica, ispirandosi ai principi, valori ed obiettivi della costituzione, delle leggi statali, delle leggi regionali e delle tradizioni locali.
2. Il comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati, promuovendo la piena partecipazione dei cittadini e delle forze sociali, economiche e sindacali all'amministrazione della comunità.
3. La sfera di governo del comune è costituita dal proprio territorio.
4. Il comune persegue con la propria azione i seguenti fini:
 - a) il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito nonché il pieno sviluppo della persona umana, alla luce dell'uguaglianza e della pari dignità sociale dei cittadini;
 - b) La promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica pubblica e privata, mediante lo sviluppo dell'associazionismo economico e cooperativo nonché di altre forme di partenariato economico tra pubblico e privato, con particolare riguardo ai seguenti settori, ritenuti strategici per lo sviluppo sostenibile del territorio comunale:
 - mantenimento e riqualificazione del territorio comunale finalizzato anche al contenimento del dissesto idrogeologico;
 - sviluppo dell'agricoltura e dell'agriturismo, quali settori produttivi eco-compatibili;
 - creazione e sviluppo del turismo del benessere, sportivo e naturalistico;

- creazione di una filiera unificante tra i settori dell'agricoltura, dell'artigianato locale e del turismo di montagna;
 - sviluppo delle fonti di energia rinnovabile, in particolare, della produzione idroelettrica, anche mediante la partecipazione in apposite società;
 - sviluppo delle infrastrutture per la distribuzione di servizi non sostenibili dal settore privato "Market Failure";
- c) il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela della persona, in sintonia con l'attività delle organizzazioni di volontariato;
- d) la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti sul proprio territorio per garantire alla comunità locale una migliore qualità di vita;
- e) la tutela e lo sviluppo delle consorzierie nonché la protezione ed il razionale impiego dei terreni consortili, dei demani collettivi e degli usi civici nell'interesse delle comunità locali, con il consenso di queste ultime, promuovendo a tal fine l'adeguamento degli statuti e dei regolamenti delle consorzierie alle esigenze delle comunità titolari;
- f) la salvaguardia dell'ambiente e la valorizzazione del territorio come elemento fondamentale della propria attività amministrativa;
- g) la valorizzazione ed il recupero delle tradizioni e consuetudini locali, anche in collaborazione con i comuni vicini e con la regione;
- h) la piena attuazione della partecipazione diretta dei cittadini alle scelte politiche ed amministrative degli enti locali, della regione e dello stato.

5. Il Comune si ispira al principio di rappresentanza di genere di cui al disposto dell'art.32 comma 2bis della legge regionale 9 febbraio 1995, n.4 con particolare riguardo alle previsioni dell'art.21 del presente Statuto relativamente alla composizione della Giunta Comunale.

6. Il comune partecipa alle associazioni nazionali, regionali ed internazionali degli enti locali, nell'ambito dell'integrazione europea ed extra-europea, per la valorizzazione del ruolo essenziale dei poteri locali ed autonomi.

art.4

Programmazione e cooperazione

1. Il comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo tra gli analoghi strumenti degli altri comuni, della regione, dello stato, dell'unione europea e della carta europea dell'autonomia locale ratificata con l. 30.12.1989 n. 439.

2. Il comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione Autonoma Valle d'Aosta, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.

3. I rapporti con altri comuni e con la regione sono informati ai principi di cooperazione e complementarietà tra le diverse sfere di autonomia nonché alla massima economicità, efficienza ed efficacia, per raggiungere la maggiore utilità sociale delle proprie funzioni e dei servizi di competenza, in funzione delle esigenze e dello sviluppo della comunità locale rappresentata dal comune.

4. Il comune promuove rapporti di collaborazione, cooperazione e scambio con le comunità locali di altre nazioni, anche mediante forme di gemellaggio, nel rispetto degli accordi internazionali e delle deliberazioni regionali, attinenti ad esigenze di carattere unitario e volte ad assicurare il coordinamento delle attività svolte con quelle dello stato, delle altre regioni, dell'unione europea, delle organizzazioni transnazionali e delle comunità di altre nazioni.

5. Agli effetti della l.r. 07.12.1998 n. 54 la regione deve consultare gli organi comunali competenti per materia ai sensi del presente statuto, tenendo conto delle esigenze della comunità locale.

art.5

Territorio

1. I toponimi e le frazioni storicamente riconosciute dalla comunità così come perimetrare con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 27.06.2014 sono: Arliod, Chez-les-Bovet, Cheillon, Chez-Cailleux, Chez-les-Chuc, Le Chosod, Le Cumet, Frissonière-Dessous, Frissonière-Dessus, Les Gontés, La Cleyvaz, La Fabrique, Lavod, Les Ansermin, Les Prailles, Le Berioz, Plan-Coudrey, Semon, Souverou, Toules-Dessous, Toules-Dessus, Chanodaz, Bas-Breson, Beillouc, Chez-les-Villes, L'Épetail, La Fabrique-Vieille, La Piscine, Les Grangettes, Les Gay, Les Planes, Les Prélés, Les Roncs, Les Vesey, Les Arsines, Le Jon, Mont-Corvé, Les Roncéas, Cheseille, Breson, Fouillou, L'Arpe, Les Grangeasses, La Nouvaz, Les Baraques, Les Darbelley, Les Sergeins, Le Chantel-des-Meyes, Le Verney, Plan-Mulet, La Fusinaz, La Forge, La Moulaz, La Poste, La Ville, Le Moulin, Les Vignettes costituiscono la circoscrizione del comune.

2. Inoltre con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 27.06.2014 ad oggetto "Esame ed approvazione della cartografia inerente la perimetrazione delle frazioni del territorio comunale" è stato determinato che nella denominazione "Capoluogo-Chef-Lieu" sono ricompresi i vecchi toponimi: La Fusinaz, La Forge, La Moulaz, La Poste, La Ville, Le Moulin, Les Vignettes;

3. Il territorio del comune si estende per kmq. 32 e confina con i comuni di Doues, Ollomont, Oyace, Quart, Saint Christophe e Roisan.

art.6

Sede

1. Il civico palazzo, sede del Comune, dei suoi organi, commissioni ed uffici è sito in Frazione Les Prailles, 7. Gli uffici possono essere decentrati per esigenze organizzative ed al fine di favorire l'accesso dei cittadini.
2. Le adunanze degli organi elettivi collegiali e delle commissioni si tengono nella sede comunale. In casi eccezionali o per particolari esigenze, previa deliberazione della giunta comunale, gli organi collegiali e le commissioni possono riunirsi anche in luoghi diversi.
3. La sede comunale può essere trasferita con deliberazione del consiglio.

art.7

Stemma, gonfalone, fascia e bandiere

1. Il comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome Comune di Valpelline nonché con lo stemma approvato con d.p.g.r. del 10 gennaio 2000 n. 9, su proposta del comune, giusto allegato sub A.
2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze si può esibire il gonfalone comunale nella foggia autorizzata con d.p.g.r. del 10 gennaio 2000 n. 9, su proposta del comune, giusto allegato sub B.
3. La descrizione, lo stemma e il gonfalone sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta.
4. Nelle ricorrenze previste dalla legge la bandiera della Regione Autonoma Valle d'Aosta va sempre esposta accanto a quella della Repubblica Italiana ed a quella dell'Unione Europea.
5. La fascia tricolore del sindaco è completata con lo stemma previsto dal comma 1 e con quello della Regione Autonoma Valle d'Aosta.
6. L'uso dello stemma, del gonfalone e della fascia tricolore è disciplinato dalla legge e dal regolamento.

art.8

Lingua francese e franco-provenzale

1. Nel comune la lingua francese e quella italiana sono pienamente parificate.

2. Il comune riconosce piena dignità al franco-provenzale quale forma tradizionale di espressione.
3. Per l'attività degli organi e degli uffici è ammesso il libero uso dell'italiano, del francese e del franco-provenzale.
4. Tutte le deliberazioni, i provvedimenti, gli altri atti ed i documenti del comune possono essere redatti in lingua italiana od in lingua francese.
5. Gli interventi in franco-provenzale saranno tradotti in italiano od in francese su espressa richiesta del segretario, di un consigliere o di un assessore.

art. 9

Toponomastica

1. Il nome del comune, delle frazioni, delle borgate, degli alpeggi e delle località si identifica con quello storicamente impiegato dalla comunità o risultante da antichi titoli.
2. Può essere costituita una apposita commissione con funzioni consultive in materia.
3. Il regolamento determina l'organizzazione, il funzionamento e le competenze di tale commissione nonché le modalità per provvedere alle proposte di adeguamento delle denominazioni menzionate alla Regione, ai sensi della L.R.N.61/76.

TITOLO II

ORGANI DI GOVERNO

art.10

Organi

1. Sono organi del comune il consiglio, la giunta il sindaco ed il vicesindaco.
2. Il sindaco, il vicesindaco ed i consiglieri vengono eletti ai sensi della legge regionale n. 18/2019.

art.11

Consiglio comunale

1. Il consiglio comunale, rappresentando l'intera comunità locale, determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico amministrativo sull'attività del comune.
2. Il consiglio ha autonomia organizzativa e funzionale.
3. L'elezione del consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri, la loro posizione giuridica, le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza sono regolati dalla legge regionale.

4. Il Consiglio fino all'elezione del sindaco è convocato e presieduto dal consigliere che ha ottenuto la maggior cifra individuale nell'elezione per il rinnovo del consiglio comunale, successivamente all'elezione il sindaco presiede il consiglio.
5. I consiglieri comunali hanno libero accesso agli uffici del comune ed hanno diritto di ottenere gli atti e le informazioni utili all'espletamento del loro mandato.
6. I medesimi hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alle deliberazioni del consiglio e di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni.

art. 12

Competenze

1. Il consiglio ha competenza inderogabile per i seguenti atti fondamentali, ai sensi dell'art. 21 c. 2 l.r. 07.12.1998 n. 54:
 - a) statuto dell'ente e delle associazioni dei comuni di cui l'ente faccia parte;
 - b) regolamento del consiglio;
 - c) bilancio preventivo e relative variazioni, documento unico di programmazione e relativa nota di aggiornamento;
 - d) rendiconto della gestione;
 - e) costituzione e soppressione delle forme associative di cui alla parte IV della l.r. 07.12.1998 n. 54;
 - f) istituzione e ordinamento dei tributi;
 - g) adozione dei piani territoriali ed urbanistici;
 - h) nomina dei propri rappresentanti presso enti, organismi e commissioni;
2. Il consiglio ha altresì le competenze inderogabili ad esso attribuite dall'ordinamento di contabilità vigente e dalla l.r. 09.02.1995 n. 4 in materia di sua costituzione.
3. Il consiglio è competente ad adottare i seguenti atti, oltre quelli previsti nel comma 1 e nel comma 2:
 - a) i regolamenti comunali;
 - b) i piani, i programmi ed gli studi di fattibilità di opere pubbliche di importo superiore al limite fissato dal regolamento comunale per l'esecuzione di lavori, provviste e servizi in economia, riferito alle opere pubbliche;
 - c) le proposte da presentare alla regione al fine della programmazione economica, territoriale ed ambientale, o ad altri fini stabiliti dalle leggi dello stato o della regione;
 - d) la dotazione organica del personale;
 - e) la partecipazione a società di capitali;
 - f) la contrazione di mutui e l'emissione di prestiti obbligazionari, non espressamente previsti da atti fondamentali del consiglio;
 - g) la determinazione dei criteri generali delle tariffe per la fruizione di beni e servizi;
 - h) gli acquisti e le alienazioni immobiliari e le relative permutate;

- i) l'individuazione delle forme di gestione dei servizi pubblici locali di cui all'art. 113 l.r. 07.12.1998 n. 54;
- j) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
- k) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune;
- l) la nomina della commissione edilizia;
- m) nomina della giunta;
- n) gli statuti delle aziende speciali;
- o) i pareri sugli statuti delle consorzierie;
- p) i criteri per l'approvazione di progetti, programmi esecutivi e disegni attuativi di programmi.

art. 13

Adunanze e convocazioni

1. L'attività del consiglio si svolge in adunanze ordinarie e straordinarie.
2. Sono adunanze ordinarie quelle convocate entro il mese di giugno per l'approvazione del rendiconto dell'anno finanziario precedente ed entro il mese di dicembre per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario del triennio finanziario successivo.
3. Il consiglio è convocato dal sindaco che formula l'ordine del giorno, sentita la giunta comunale, e ne presiede i lavori, secondo le disposizioni del regolamento.
4. L'ordine del giorno deve essere consegnato ai consiglieri per iscritto almeno 5 giorni prima della seduta. In caso di urgenza l'ordine del giorno è consegnato ai consiglieri, per iscritto, almeno ventiquattro ore prima della seduta.
5. Le adunanze straordinarie possono avere luogo in qualsiasi momento su richiesta del sindaco, di 5 consiglieri o del 20% del corpo elettorale.
6. Nel caso in cui 5 consiglieri assegnati o il 20% del corpo elettorale lo richieda, con istanza motivata, il sindaco deve riunire il consiglio entro venti giorni dal deposito dell'istanza nella segreteria comunale, inserendo nell'ordine del giorno l'argomento di cui all'istanza.

art. 14

Funzionamento

1. Per quanto non previsto dalla legge o dallo statuto, un apposito regolamento interno, approvato a maggioranza assoluta dei componenti, disciplina la convocazione ed il funzionamento del consiglio.
2. Il regolamento interno stabilisce:
 - a) le modalità di convocazione del consiglio comunale;
 - b) le modalità di presentazione e discussione delle proposte;

- c) la disciplina delle sedute, le maggioranze necessarie per la loro validità e per l'approvazione delle deliberazioni e le modalità di voto;
 - d) le modalità di verbalizzazione delle sedute, che è obbligatoria, e l'eventuale impiego di apparati di registrazione;
 - e) la presentazione delle interrogazioni, proposte, interpellanze e mozioni;
 - f) l'organizzazione dei lavori;
 - g) la pubblicità dei lavori del consiglio e delle commissioni nonché degli atti adottati;
 - h) in casi di particolare importanza, da identificarsi specificamente, può prevedere che le sedute del consiglio siano precedute da assemblee della popolazione, con definizione delle modalità del loro svolgimento.
3. In ogni caso nel corso delle sedute del consiglio si osserva il disposto dell'art. 8 comma 3, 4 e 5.
 4. Il consiglio è riunito validamente con l'intervento della metà più uno dei componenti del consiglio in carica e delibera a maggioranza dei votanti, salve le maggioranze qualificate richieste dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
 5. Per la nomina di rappresentanti del consiglio presso enti, organismi e commissioni, riservata alla maggioranza od alla minoranza consiliari, queste votano separatamente i propri rispettivi candidati designati in precedenza, secondo il regolamento; tale principio si applica anche per le commissioni consiliari e comunali in cui è prevista una rappresentanza della minoranza.
 6. Nelle votazioni a scrutinio segreto le schede bianche o nulle sono calcolate nel numero totale dei voti. Nelle votazioni palesi gli astenuti sono computati tra i presenti ma non fra i votanti.
 7. In seconda convocazione le deliberazioni del consiglio sono valide purché intervenga almeno un terzo dei componenti del consiglio.
 8. Il sindaco ha facoltà di sospendere o sciogliere l'adunanza e dispone dei poteri necessari al suo ordinato svolgimento.

art. 15

Consiglieri

1. I consiglieri rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono. Il loro status è regolato dalla legge.

art. 16

Diritti e doveri

1. I consiglieri hanno poteri di controllo e diritto di iniziativa su ogni questione di competenza del consiglio e di formulare interrogazioni, proposte interpellanze e mozioni.

2. Le modalità e le forme del diritto di iniziativa e di controllo dei singoli consiglieri comunali, previsti dalla legge, sono disciplinati dal regolamento.
3. Il sindaco deve assicurare una preventiva ed adeguata informazione ai consiglieri sulle questioni che saranno sottoposte al consiglio, mediante deposito presso la segreteria comunale, in via generale, almeno 24 ore prima della seduta, dei documenti relativi alle questioni stesse, fatti salvi eventuali diversi termini stabiliti dai singoli regolamenti dell'Ente.

art. 17

Commissioni consiliari

1. Il consiglio comunale si avvale di commissioni permanenti o temporanee. Il regolamento disciplina i criteri di assegnazione, l'organizzazione, il funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori di commissioni, determinandone le competenze ed i poteri. La minoranza ha il diritto di essere sempre rappresentata in ogni commissione.
2. Le commissioni esprimono, a richiesta della giunta, del sindaco o degli assessori, pareri obbligatori non vincolanti in merito a questioni ed iniziative per cui ciò sia ritenuto opportuno.
3. Le commissioni permanenti in particolare favoriscono il miglior esercizio delle funzioni consiliari, concorrendo allo svolgimento dell'attività amministrativa, ed esaminano le proposte di deliberazione loro assegnate dal consiglio, dalla giunta, dal sindaco o dall'assessore competente per materia, esprimendo obbligatoriamente su di esse un parere preliminare non vincolante.
4. Le commissioni temporanee possono essere costituite anche per svolgere indagini conoscitive ed inchieste. Nel loro atto costitutivo devono essere definiti la durata, l'ambito di operatività, gli obiettivi e le modalità di scioglimento.
5. Le sedute delle commissioni sono pubbliche, tranne i casi previsti dal regolamento.

art. 18

Elezione della giunta

1. La giunta, ad eccezione del sindaco e del vicesindaco e dopo la proclamazione degli eletti, è nominata dal consiglio tra i propri componenti, nella prima seduta successiva alle elezioni comunali, subito dopo la convalida degli eletti, con le modalità individuate dalla legge regionale n. 54/98 art. 25-bis.

art. 19

Giunta comunale

1. La giunta è l'organo esecutivo e di governo del comune.
2. Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa e al principio di rappresentanza di genere.
3. Esamina collegialmente gli argomenti da proporre al consiglio comunale.

art. 20

Competenze

1. La giunta determina i criteri e le modalità di attuazione dell'azione amministrativa per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi del comune, nel rispetto degli indirizzi generali di governo approvati dal consiglio.
2. La giunta adotta tutti gli atti di amministrazione non aventi natura gestionale, nonché tutte le deliberazioni che non rientrano nella competenza degli altri organi comunali, del Segretario dell'Ente Locale, degli altri dirigenti e dei responsabili dei servizi, ai sensi della legge, dello statuto e dei regolamenti. Adotta, inoltre, tutti gli atti idonei alla raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi politico e amministrativo generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal consiglio comunale, salvo quelli espressamente attribuiti ad altri organi.
3. La giunta svolge le attribuzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi con cui specifica il fine, gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei al loro conseguimento.
4. In particolare, la giunta nell'esercizio delle sue competenze esecutive e di governo svolge le seguenti attività:
 - a) riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e sull'esecuzione dei programmi, attua gli indirizzi generali e svolge attività di impulso nei confronti dello stesso;
 - b) propone gli atti di competenza del consiglio;
 - c) approva gli studi di fattibilità di opere pubbliche di importo -non superiore al limite fissato, per le opere pubbliche, dal regolamento comunale per l'esecuzione di lavori, provviste e servizi in economia ed i progetti di opere pubbliche definitivi ed esecutivi;
 - d) svolge attività di iniziativa, impulso o raccordo con gli organi di partecipazione;
 - e) dispone la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e attribuisce vantaggi economici di qualunque genere quando i criteri per l'assegnazione e la determinazione della misura dell'intervento non siano stabiliti in modo vincolante dal relativo regolamento.
 - f) dispone l'accettazione od il rifiuto di lasciti e donazioni ed avvia le procedure per gli appalti;
 - g) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum comunali e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni;
 - h) approva gli accordi di contrattazione decentrata;
 - i) vigila sugli enti, aziende ed istituzioni dipendenti o controllati dal comune;
 - j) in base a specifico regolamento comunale, può adottare particolari forme di tutela della produzione tipica locale agricola ed artigianale;
 - k) approva il PEG integrato e le sue variazioni;

5. Ai sensi dell'art. 46, comma 5, della Legge Regionale 54/98 la Giunta può essere individuata quale responsabile di spesa, ed alla stessa può essere assegnata una quota di bilancio per quanto concerne le competenze ad essa attribuita, ai sensi dell'art. 46, comma 3, della Legge Regionale 54/98
6. Determina le tariffe, dei tributi, delle imposte e dei servizi ivi comprese le percentuali di copertura dei costi.

art. 21

Composizione

1. La giunta è composta dal sindaco che la presiede, dal vicesindaco, che assume di diritto la carica di assessore, e da 2 assessori, scelti tra i consiglieri comunali, fermo restando l'invarianza della spesa così come previsto dalla L.R. 54/1998 art. 22 comma 1 ter. In caso di assenza od impedimento temporaneo del sindaco presiede il vicesindaco o in assenza anche di quest'ultimo, l'assessore delegato. All'interno della Giunta è garantita la presenza di entrambi i generi qualora nella lista che è risultata vincitrice siano stati eletti consiglieri del genere meno rappresentato per almeno il 30 per cento degli eletti, salvo il caso in cui un appartenente al genere meno rappresentato sia stato eletto alla carica di Sindaco o di Vicesindaco così come previsto al comma 1 bis dell'art. 22 della L.R. del 07.12.1998 n. 54.

art. 22

Revoca e Surroga degli assessori

1. Il Consiglio comunale, su proposta del Sindaco, può revocare uno o più assessori con votazione a scrutinio palese, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati e, dopo il secondo scrutinio a maggioranza dei Consiglieri presenti.
2. La surrogazione dei componenti della giunta revocati, dimissionari o cessati per qualsiasi altra causa deve avvenire, su proposta del Sindaco, con le stesse modalità di cui al precedente comma 1, nella prima seduta del Consiglio successiva al verificarsi dell'evento e comunque entro 30 giorni dalla vacanza. Nel caso di revoca di assessore la surrogazione può avvenire nella stessa seduta.

Art.22 bis

Decadenza della Giunta e mozione di sfiducia

1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco, la Giunta decade.

2. La Giunta decade altresì nel caso in cui oltre la metà degli assessori cessi dalla carica per qualsiasi causa.
3. La decadenza di cui ai commi 1 e 2 ha effetto dalla elezione della nuova Giunta.
4. Alla sostituzione di singoli componenti della Giunta dimissionari, revocati dal Consiglio su proposta del Sindaco o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il Consiglio su proposta del Sindaco.
5. Il voto del Consiglio contrario ad una proposta della Giunta non comporta le dimissioni della stessa.
6. La Giunta cessa altresì in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva espressa per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.
7. La mozione deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri assegnati al Comune e può essere proposta solo nei confronti dell'intera Giunta e deve contenere la proposta di un nuovo documento programmatico, di un nuovo Sindaco e di una nuova Giunta, ivi compreso il Vice sindaco.
8. La mozione viene messa in discussione non prima di cinque giorni e non oltre dieci giorni dalla sua presentazione.
9. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta la proclamazione del nuovo esecutivo proposto.

art. 23

Funzionamento

1. L'attività della giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni, le deleghe e le responsabilità dei singoli assessori.
2. La giunta è convocata e presieduta dal sindaco o, in caso di suo legittimo impedimento, dal vicesindaco; in caso di mancanza di entrambi la giunta è presieduta da un assessore delegato dal sindaco.

3. Il sindaco dirige e coordina l'attività della giunta ed assicura l'unità di indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della medesima.
4. L'assessore che, senza giustificato motivo, non interviene a tre sedute consecutive, decade dalla carica. La decadenza è pronunciata dal consiglio comunale e l'assessore è sostituito entro trenta giorni con le stesse modalità previste per la nomina della giunta.
5. Le sedute della giunta non sono pubbliche ed il voto è palese, eccetto i casi previsti dalla legge e dal regolamento.
6. La giunta delibera validamente con l'intervento della maggioranza dei componenti ed a maggioranza dei votanti.

art. 24

Sindaco

1. Il sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto con le modalità stabilite dalla legge regionale. Egli è membro di diritto del consiglio e della giunta comunale.
2. Assume le sue funzioni all'atto dell'elezione, presta giuramento davanti al Consiglio comunale nella stessa seduta in cui viene eletto, pronunciando la seguente formula "Je jure d'observer loyalement la Constitution de la République italienne et le Statut de la Région Autonome Vallée d'Aoste, de remplir les devoirs de ma charge dans l'intérêt de l'Administration et pour le bien public. Giuro di osservare lealmente la Costituzione della Repubblica Italiana e lo Statuto della Regione Autonoma Valle d'Aosta, di adempiere i doveri della mia carica nell'interesse dell'Amministrazione e per il bene pubblico".
3. Il sindaco è il capo del governo locale e come tale esercita funzioni di rappresentanza, presidenza, sovrintendenza ed amministrazione.
4. Nei casi previsti dalla legge esercita le funzioni di ufficiale del governo.
5. Il sindaco esplica altresì le funzioni ad esso demandate dalle leggi regionali.
6. Ha competenza e poteri di indirizzo, vigilanza e controllo dell'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.
7. La legge regionale disciplina, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.

art. 25

Competenze amministrative

1. Il sindaco esercita le seguenti competenze:

- a. rappresenta il comune ad ogni effetto di legge ed è l'organo responsabile dell'amministrazione dell'ente;
- b. sovrintende alle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune ed esercita quelle conferitegli dalle leggi, dallo statuto comunale o dai regolamenti;
- c. presiede il consiglio e la giunta comunale;
- d. coordina l'attività dei singoli assessori;
- e. può sospendere l'adozione di specifici atti concernenti l'attività amministrativa dei singoli assessori all'uopo delegati;
- f. la nomina e la revoca del Segretario e dei responsabili dei servizi avvengono in conformità a quanto previsto dalla legge regionale 10/2015 e dalla normativa vigente di gestione associata di funzioni e servizi ;
- g. sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi ed impartisce direttive al Segretario dell'Ente Locale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
- h. sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio nomina i rappresentanti del comune; dette nomine devono essere effettuate entro quarantacinque giorni dal suo insediamento, ovvero entro i termini di decadenza del precedente incarico;
- i. nomina e revoca, con le modalità previste dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi, i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna;
- j. può delegare propri poteri ed attribuzioni agli assessori ed ai funzionari nei limiti previsti dalla legge;
- k. promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici, sentita la giunta;
- l. convoca i comizi per i referendum previsti nello statuto;
- m. adotta ordinanze ordinarie finalizzate all'attuazione di leggi o regolamenti; emana altresì ordinanze contingibili ed urgenti ai sensi dell'art. 28 l.r. 07.12.1998 n. 54;
- n. emette provvedimenti in materia di occupazione di urgenza e di espropri;
- o. propone al consiglio la revoca di assessori o la loro sostituzione in caso di dimissioni o di cessazione dall'ufficio per altra causa;
- p. provvede, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio, nonché valutate eventuali istanze presentate dai cittadini ai sensi dell'art. 50, a coordinare ed organizzare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici al fine di armonizzare l'apertura dei medesimi con le esigenze complessive e generali degli utenti;
- q. provvede, nell'ambito della disciplina regionale, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio e d'intesa con i responsabili competenti delle amministrazioni interessate, a coordinare e riorganizzare gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici, al fine

di armonizzare l'espletamento dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti;

- r. qualora il consiglio non deliberi le nomine di sua competenza entro sessanta giorni dalla prima iscrizione all'ordine del giorno, provvede entro quindici giorni dalla scadenza del termine alle nomine con proprio atto da comunicare al consiglio nella prima adunanza successiva;
- s. determina di agire e resistere in giudizio per conto e nell'interesse del comune, sentita la giunta;
- t. partecipa al consiglio permanente degli enti locali.
- u. stipula i contratti rogati dal Segretario dell'Ente Locale;

2. Le attribuzioni del sindaco, quale ufficiale del governo, nei servizi di competenza statale, sono stabilite da leggi dello stato.

3. I provvedimenti adottati dal sindaco sono denominati decreti od ordinanze.

art. 26

Competenze di vigilanza

1. Il sindaco nell'esercizio dei suoi poteri di vigilanza:

- a. acquisisce presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
- b. promuove direttamente, od avvalendosi del Segretario dell'Ente Locale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del comune;
- c. compie atti conservativi dei diritti del comune;
- d. può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le associazioni dei comuni di cui l'ente fa parte, le istituzioni appartenenti all'ente tramite i legali rappresentanti delle stesse e ne informa il consiglio comunale;
- e. promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta.

art. 27

Ordinanze

1. Il sindaco emana ordinanze nel rispetto della costituzione, dello statuto, delle leggi e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

2. Le ordinanze normative devono essere pubblicate per quindici giorni consecutivi all'albo pretorio. In tale periodo sono sottoposte ad altre forme di pubblicità idonee a garantirne la conoscenza e devono essere accessibili a chiunque intenda consultarle.

3. L'ordinanza rivolta a destinatari determinati deve essere loro notificata.

4. In caso di assenza od impedimento del sindaco e del vicesindaco le ordinanze sono emanate dall'assessore delegato del primo ai sensi dello statuto.

art. 28

Vicesindaco

1. Il vicesindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto con le modalità stabilite dalla legge regionale. Egli è membro della giunta comunale e del consiglio.

2. Quando assume le sue funzioni, all'atto della proclamazione degli eletti, presta giuramento, avanti al consiglio, nella seduta di insediamento, con la stessa formula prevista nell'art. 23 comma 2.

3. Nel caso di assenza od impedimento del sindaco il vicesindaco assume tutte le funzioni attribuite al medesimo dalla legge e dal presente statuto.

3. Il sindaco può delegare, in via temporanea o permanente, funzioni proprie al vicesindaco.

art. 29

Dimissioni, impedimento rimozione, decadenza o decesso del sindaco o del vicesindaco.

1. Nel caso di dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza o decesso del sindaco o del vicesindaco si applica la legge regionale e in tali casi la Giunta decade.

art. 30

Delegati del sindaco

1. Il sindaco può delegare, con suo provvedimento, ad ogni assessore funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con poteri di firma degli atti relativi alle funzioni istruttorie ed esecutive loro delegate.

2. Nel conferimento della delega di cui al comma precedente il sindaco attribuisce agli assessori, con i suoi provvedimenti, poteri di indirizzo e controllo nelle materie delegate.

3. Il sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni a ogni assessore nei casi in cui lo ritenga opportuno per ragioni di coordinamento, efficienza, efficacia, economicità e funzionalità.

4. Le deleghe e le eventuali modifiche di cui al presente articolo, redatte per iscritto, vanno comunicate al consiglio.

Art. 30 bis

Cessazione del sindaco a seguito di approvazione della mozione di sfiducia costruttiva

1. Il Sindaco cessa dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva espressa per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.
3. La mozione deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri assegnati al Comune, può essere proposta solo nei confronti dell'intera Giunta e deve contenere la proposta di un nuovo documento programmatico, di un nuovo Sindaco e di una nuova Giunta, ivi compreso il Vicesindaco.
4. La mozione viene messa in discussione non prima di cinque giorni e non oltre dieci giorni dalla sua presentazione.
5. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta la proclamazione del nuovo esecutivo proposto.

TITOLO III UFFICI DEL COMUNE

art. 31

Organizzazione degli uffici e dei servizi

1. L'organizzazione degli uffici e dei servizi del comune è attuata tramite un'attività per obiettivi e si uniforma ai seguenti principi:
 - a) distinzione fra funzioni di direzione politica e di direzione gestionale;
 - b) organizzazione del lavoro per progetti-obiettivo e per programmi;
 - c) analisi ed individuazione della produttività dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficienza e di efficacia dell'attività svolta da ciascun dipendente;
 - d) individuazione delle responsabilità collegate all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
 - e) massima flessibilità delle strutture e del personale.

2. Il comune provvede alla determinazione delle proprie dotazioni organiche nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, nel rispetto delle leggi regionali, del presente statuto e dei contratti di lavoro, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle proprie funzioni, dei propri servizi e dei propri compiti.

3. Il comune disciplina con apposito regolamento l'ordinamento degli uffici e dei servizi, con l'osservanza dei principi stabiliti dal comma 1, in base a criteri di autonomia, flessibilità, funzionalità, efficienza, efficacia ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.

4. La giunta, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio, procede all'assegnazione di specifiche quote di bilancio a ciascun responsabile di uffici e servizi, cui compete il potere di spesa su dette quote.

5. Con regolamento degli uffici e dei servizi vengono stabiliti i criteri nonché le modalità di conferimento e di revoca degli incarichi dirigenziali nonché dei responsabili degli uffici e dei servizi, secondo i principi stabiliti dalle leggi regionali.

art. 32

Segretario dell'Ente Locale

1. Il Segretario dell'Ente Locale, facente parte del comparto unico del pubblico impiego, ai sensi delle norme regionali e del contratto di lavoro, assicura la direzione tecnico-amministrativa degli uffici e dei servizi.

2. Il Segretario dell'Ente Locale esercita funzioni e competenze di carattere gestionale, consultivo, di sovrintendenza, di legalità e di garanzia, nell'ambito della legge regionale che ne disciplina la figura e del presente statuto.

3. In particolare, al Segretario dell'Ente Locale sono affidati:

a) Funzioni di coordinamento e controllo, finalizzate ad assicurare impulso ed unitarietà all'azione amministrativa e la realizzazione degli obiettivi assegnati alle strutture comunali. Rientrano in tali funzioni:

- la collaborazione con gli organi di direzione politica per l'elaborazione di piani e progetti e la definizione di obiettivi di attuazione del programma politico;
- il coordinamento dell'attività degli uffici finalizzato all'attuazione dei piani e programmi;

- la verifica ed il controllo dell'attività dei responsabili dei servizi e del personale in genere e l'esercizio, previa diffida, del potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi;
 - la risoluzione di eventuali conflitti di competenza tra le strutture organizzative;
- b) Funzioni di legalità e garanzia dell'azione amministrativa, che consistono principalmente:
- nell'espressione di pareri e giudizi di legittimità su proposte, atti, azioni, in conformità a quanto eventualmente previsto nei regolamenti comunali;
 - nella partecipazione alle sedute degli organi collegiali, nella verbalizzazione delle stesse e nella cura degli adempimenti connessi, con facoltà di delega nei limiti previsti dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - il rogito dei contratti nei quali il Comune è parte, l'autentica delle scritture private e degli atti unilaterali nell'interesse dell'ente, salva diversa indicazione dell'Amministrazione.
- c) Funzioni di direzione amministrativa di cui all'articolo 33.

art. 33

Attribuzione delle funzioni dirigenziali

1. La funzione di direzione amministrativa, consistente nella gestione delle attività per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi definiti dagli organi di direzione politica, è affidata ai dirigenti ed alle figure dell'organico comunale che, in base alla legge, al regolamento di organizzazione e agli accordi di lavoro possono svolgere funzioni dirigenziali.

2. La funzione di direzione si esplica attraverso:

- a) La gestione delle risorse umane, riferita sia al loro utilizzo nei compiti necessari per l'attuazione degli obiettivi affidati al dirigente, sia alla valutazione del risultato raggiunto da ogni singolo dipendente assegnato;
- b) La definizione e la gestione dei fattori produttivi necessari per la realizzazione dei programmi assegnati;
- c) La gestione delle quote di bilancio assegnate dalla Giunta;
- d) Il potere di organizzazione della struttura cui il dirigente è preposto;
- e) La verifica ed il controllo dell'azione amministrativa svolta e lo stato di attuazione dei programmi;
- f) Il potere di firma degli atti e provvedimenti di competenza, anche con impegno dell'Amministrazione verso l'esterno;

3. L'attribuzione delle funzioni dirigenziali è effettuata con decreto del Sindaco che stabilisce il soggetto responsabile, l'ambito, l'ampiezza e la durata dell'incarico, tenuto conto delle norme di legge e di regolamento e degli accordi contrattuali di lavoro. Le posizioni dirigenziali o di responsabilità assimilabili sono individuate dal Sindaco con criteri di omogeneità, avuto riguardo alle caratteristiche dell'ente ed ai programmi di governo, nonché delle professionalità ed attitudini dei soggetti da incaricare.

art. 34

Struttura degli uffici

1. L'organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali del comune secondo il regolamento, è articolata in uffici o servizi anche appartenenti ad aree diverse e collegati funzionalmente per conseguire gli obiettivi assegnati con la massima efficienza, efficacia ed economicità.

art. 35

Personale

1. Il comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale mediante la razionalizzazione delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.

art. 36

Albo pretorio

3. Nel sito internet del Comune, ai sensi dell'articolo 32 della legge 69 del 18.06.2009, è predisposta un apposita sezione destinata all'Albo pretorio on line per la pubblicazione degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico secondo la legge, lo statuto e i regolamenti.

Art.36-bis

Amministrazione digitale

1. Il cittadino ha diritto ad un'amministrazione moderna e digitale efficiente, efficace, trasparente, imparziale, che opera nella logica della economicità, della qualità e della semplificazione digitale.

2. Il Comune informa la propria Comunità sull'operato degli organi e dell'amministrazione attraverso una rendicontazione sociale, sistematica, tempestiva, continua, completa, e

attraverso tutti i mezzi di comunicazione oltre che sul sito informatico dell'ente. Favorisce, inoltre l'utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione dei servizi del Comune.

3. Il Comune adotta adeguati strumenti di comunicazione che consentano una corretta informazione ai cittadini e costituiscano anche opportuni canali interattivi attraverso i quali i cittadini possano comunicare con le istituzioni. A tal fine, il Comune mette a disposizione dei cittadini tutti i canali comunicativi, in particolare le tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

TITOLO IV SERVIZI

art. 37

Forme di gestione

1. Il comune assicura l'erogazione dei servizi in forma associata ai sensi della legge regionale.
2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio è effettuata, previa comparazione tra le diverse forme previste dalla legge, sulla base della valutazione delle istanze, richieste o proposte presentate dagli utenti.
3. Nell'organizzazione dei servizi sono assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

TITOLO V ORDINAMENTO FINANZIARIO - CONTABILE

art. 38

Principi

1. L'ordinamento finanziario e contabile del comune è disciplinato dalla normativa regionale e dal regolamento di contabilità.
2. Gli organi istituzionali o burocratici del Comune, nell'ambito delle rispettive competenze concernenti tributi comunali, a garanzia dei diritti dei soggetti obbligati, adeguano i propri atti ed i propri comportamenti ai principi fissati dalla l. 27.07.2000 n. 212, in tema di "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente";

3. Per quanto compatibili i principi indicati al comma 1 debbono essere osservati dagli Organi istituzionali o burocratici del Comune, nell'ambito delle rispettive competenze, anche per le entrate patrimoniali del Comune.

TITOLO VI ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

Art. 39 Cooperazione

1. L'attività del comune diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con altri enti locali si organizza avvalendosi degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.
2. Gli strumenti della cooperazione sono le convenzioni, le associazioni di comuni e gli accordi di programma.

art. 40 Unité des Communes Valdôtaines

1. Il Comune di Valpelline fa parte dell'Unité des Communes Valdôtaines Grand-Combin istituita con D.p.g.r. n. 481 del 03.12.2014.
2. Il Sindaco partecipa alla giunta dell' Unité des Communes Valdôtaines Grand-Combin.
3. La L.r. n. 6/2014 disciplina il funzionamento e l'organizzazione dell' Unité des Communes Valdôtaines Grand-Combin.

TITOLO VII PARTECIPAZIONE POPOLARE

art. 41 Istituti di partecipazione e di democrazia diretta

1. Il comune valorizza, privilegia e favorisce la libera partecipazione popolare all'attività dell'ente; garantisce e promuove forme associative, la democraticità, l'imparzialità e la trasparenza, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'ente.
2. Il comune prevede forme dirette e semplificate di tutela degli interessi, che favoriscano l'intervento dei cittadini nei procedimenti amministrativi mediante regolamenti.
3. L'amministrazione può prevedere forme di consultazione per acquisire il parere della comunità locale, di specifici settori della popolazione di organismi di partecipazione e di soggetti economici su particolari problemi.
4. Nei procedimenti relativi all'adozione di atti fondamentali del comune sono adottate idonee forme di consultazione ed informazione nei limiti e con le modalità previste da leggi o regolamenti.
5. Il comune assicura i medesimi diritti, facoltà e poteri ai residenti non cittadini appartenenti all'Unione Europea.
6. L'ente favorisce altresì i rapporti e la partecipazione all'amministrazione di tutte le persone residenti sul territorio comunale.

art. 42

Assemblee consultive

1. Possono indirsi assemblee generali degli elettori del comune con poteri consultivi e propositivi cui partecipano gli organi comunali o loro delegati.
2. In ogni caso le assemblee generali possono essere convocate dal sindaco, su proposta di 5 consiglieri e del 20% degli elettori, entro 45 giorni.
3. Gli organi comunali competenti provvedono entro 60 giorni in merito alle indicazioni emergenti dalla votazione dell'assemblea, motivando adeguatamente in caso di determinazione difforme.
4. Possono indirsi assemblee limitate agli interessati qualora le questioni da trattarsi riguardino parti specifiche del territorio comunale. Il regolamento degli istituti di partecipazione popolari in tale caso disciplina anche il numero minimo degli elettori che possono provvedere alla relativa convocazione.

art. 43

Interventi nei procedimenti

1. L'azione del comune si conforma ai principi di imparzialità, buon andamento dell'amministrazione, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa secondo criteri di trasparenza e partecipazione.

2. Ai fini della partecipazione degli interessati al procedimento di adozione di atti che incidano su situazioni giuridiche soggettive si applicano la legge regionale 2 luglio 1999 n.18 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo, di diritto di accesso ai documenti amministrativi e di dichiarazioni sostitutive), il regolamento comunale di attuazione e le ulteriori norme regolamentari di cui al comma 2 dell' articolo 41 del presente statuto.

3. Qualora sussistano particolari ragioni di urgenza, od il numero dei destinatari o la loro indeterminazione lo rendano opportuno o necessario, si provvede mediante pubblici proclami od altri mezzi idonei a comunicare l'avvio dei procedimenti amministrativi.

art. 44

Istanze

1. I cittadini, le associazioni, gli organismi locali, i comitati, e gli altri interessati possono rivolgere al sindaco istanze in merito a specifici aspetti dell'attività amministrativa.

2. La risposta viene fornita entro sessanta giorni dal sindaco, dal segretario o dal responsabile del servizio a seconda della natura politica od amministrativa della questione.

art. 45

Petizioni

1. I cittadini residenti possono presentare, in forma collettiva o attraverso associazioni od organismi locali petizioni agli organi comunali nelle materie di loro competenza, aventi ad oggetto esclusivamente la tutela di interessi collettivi.

2. Il regolamento di cui al comma 2 articolo 41 disciplina:

a) le modalità di esame della petizione che deve avvenire, da parte dell'organo competente ad assumere eventualmente il provvedimento richiesto, entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza al protocollo comunale, salvo il minor termine dovuto in relazione all'urgenza dell'argomento. L'esame deve concludersi con una decisione o una risposta;

b) il soggetto, le modalità ed i termini di comunicazione delle decisioni o delle risposte ai sottoscrittori, non superiori a trenta giorni dall'avvenuto esame da parte dell'organo competente;

c) i casi di irricevibilità delle petizioni, riferiti a irregolarità di presentazione o a contenuti non pertinenti ad interessi collettivi.

art. 46

Proposte

1. Il 20% degli elettori può presentare proposte per l'adozione di atti amministrativi che vengono trasmesse entro trenta giorni dalla presentazione della stessa a cura del sindaco all'organo competente, con i pareri dei responsabili dei servizi interessati e del Segretario dell'Ente Locale nonché con l'attestazione relativa alla copertura finanziaria.
2. L'organo competente sente i proponenti entro sessanta giorni dalla presentazione.
3. Tra il comune ed i proponenti può essere raggiunto un accordo nel perseguimento dell'interesse pubblico per determinare il contenuto del provvedimento richiesto.
4. L'organo competente provvede a comunicare le decisioni assunte ai soggetti proponenti.

art. 47

Associazioni

1. Il comune valorizza gli organismi e le forme autonome di associazione anche mediante forme di incentivazione patrimoniale, finanziaria, tecnico-professionale ed organizzativa, l'accesso ai dati posseduti e l'adozione di idonee forme di consultazione.
2. Il consiglio comunale può costituire una commissione per la promozione, il coordinamento e la tutela delle forme associative presenti sul suo territorio.
3. Le scelte che possono produrre effetti sull'attività delle associazioni sono subordinate all'acquisizione dei pareri di queste entro trenta giorni dalla richiesta del comune.

art. 48

Partecipazione a commissioni

1. Le commissioni consiliari possono invitare i rappresentanti delle associazioni e degli organismi interessati in base al regolamento del consiglio.

art. 49

Referendum

1. Al fine di favorire la massima partecipazione dei cittadini all'attività pubblica sono previsti referendum consultivi, propositivi ed abrogativi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, ad eccezione delle materia indicate nel comma 3.
2. I referendum non possono svolgersi in coincidenza con altre operazioni elettorali.
3. Non possono indirsi referendum sul bilancio preventivo, sul rendiconto, sull'istituzione ed ordinamento dei tributi e su ogni altro atto inerente alle entrate comunali. Non si ammettono più di tre referendum all'anno.
4. Il referendum può essere promosso:
 - a) dalla giunta comunale;
 - b) dal 50%+1 dei consiglieri comunali;
 - c) dal 30% degli elettori.
5. L'ammissibilità dei quesiti referendari viene esaminata dal consiglio, previo parere espresso da una commissione formata da esperti in materie giuridico-amministrative e nominata dal consiglio stesso. Il parere deve essere espresso entro quarantacinque giorni dal deposito della richiesta.
6. La consultazione deve tenersi in un'unica giornata festiva entro centoventi giorni dal deposito della richiesta.
7. Lo spoglio deve iniziare immediatamente dopo la chiusura dei seggi.
8. I risultati verranno proclamati dal sindaco entro il giorno successivo alla chiusura delle operazioni elettorali.
9. Il regolamento disciplina le modalità organizzative delle consultazioni ed i termini per la raccolta delle sottoscrizioni.
10. L'indizione e l'esito del referendum sono pubblicati all'albo pretorio del comune e nel bollettino ufficiale della regione.

art. 50

Referendum abrogativo

1. Il referendum abrogativo può essere proposto solo sugli atti della Giunta e del Consiglio comunale, con le limitazioni di cui all'articolo precedente.
2. Il referendum abrogativo è approvato quando partecipa alla consultazione la maggioranza degli elettori del comune e quando ottenga il voto favorevole della maggioranza dei votanti.
3. Qualora il referendum abrogativo sia approvato, l'atto ad esso sottoposto risulta abrogato dalla data di pubblicazione dell'esito del referendum sul Bollettino Ufficiale della regione.

art. 51

Referendum propositivo

1. Il referendum propositivo è approvato quando partecipa alla consultazione almeno il 35% degli elettori del comune e quando ottenga il voto favorevole della maggioranza dei votanti.
2. Qualora il referendum propositivi sia approvato, la proclamazione del risultato da parte del Sindaco rende efficace ed attuabile il dispositivo della proposta.

art. 52

Referendum consultivo

1. Il referendum consultivo è approvato quando partecipa alla consultazione almeno il 35% degli elettori del comune e quando ottenga il voto favorevole della maggioranza dei votanti.
2. In caso di esito positivo il Sindaco è tenuto a proporre al Consiglio Comunale, entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.
3. Qualora il Consiglio comunale ritenga di non aderire al parere espresso dalla popolazione sulla questione oggetto del referendum deve pronunciarsi con una deliberazione motivata.

art. 53

Accesso

1. Al fine di rendere effettiva la trasparenza dell'azione amministrativa, ai cittadini singoli od associati, agli enti, alle organizzazioni di volontariato ed alle associazioni è garantito il diritto di accesso agli atti delle amministrazioni e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali secondo le modalità definite dal regolamento, con l'osservanza dei principi stabiliti dalla legge regionale ed in attuazione del principio di ostensibilità dei fascicoli.

art. 54

Informazione

1. Tutti gli atti dell'amministrazione sono pubblici.
2. L'ente si avvale dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare la conoscenza degli atti.
3. La comunicazione deve essere esatta, tempestiva, completa nonché adeguata all'eventuale indeterminatezza dei destinatari.
4. La giunta adotta i provvedimenti organizzativi idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione, con particolare riferimento alle informazioni relative allo stato degli atti e delle procedure nonché all'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque riguardino i soggetti interessati.

TITOLO VIII FUNZIONE NORMATIVA

art. 55 Statuto e sue modifiche

1. Lo statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso si conformano tutti gli atti del comune.
2. E' ammessa l'iniziativa di almeno il 30% degli elettori per proporre modifiche od integrazioni allo statuto mediante la presentazione di una proposta redatta per articoli secondo la procedura prevista dall'art. 51, fermo restando quanto disciplinato dagli artt. 54 e 55.
3. Le modifiche e le integrazioni dello statuto sono deliberate dal consiglio comunale secondo la legge regionale.
4. Il Comune invia copia dello statuto o delle sue modificazioni alla Presidenza della Giunta Regionale della Valle d'Aosta, per la sua conservazione.

art. 56 Regolamenti

1. Il comune emana regolamenti nelle materie ad esso demandate dalla legge o dallo statuto ed in tutte le altre di competenza comunale.

2. La potestà regolamentare del comune è esercitata nel rispetto delle norme statali e regionali e dello statuto.
3. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla giunta, a ciascun consigliere ed ai cittadini ai sensi dell'art. 51.
4. I regolamenti possono essere sottoposti a referendum ai sensi degli artt. 54 e 55.
5. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.
6. I regolamenti sono pubblicati nell'albo comunale sia dopo l'adozione da parte del consiglio sia, per quindici giorni, dopo la loro entrata in vigore.
7. Essi devono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

TITOLO IX NORME TRANSITORIE E FINALI

art. 57

Norme transitorie


1. Il presente statuto e le sue successive modificazioni od integrazioni entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nell'albo pretorio on line del Comune.
2. I regolamenti comunali restano in vigore, in quanto compatibili con le norme di legge e quelle statutarie, sino all'approvazione dei nuovi.

art. 58

Norme finali

1. L'organo competente approva entro un anno dall'entrata in vigore dello statuto i regolamenti previsti dallo statuto stesso.
2. In caso di approvazione di leggi o di modifiche dello statuto incompatibili con i regolamenti comunali, questi devono essere adeguati alla situazione sopravvenuta entro sei mesi.

ALLEGATO A Stemma



ALLEGATO B

Gonfalone

